



ATTO DI NOTIFICA, DIFFIDA E RIVENDICAZIONE INTERNAZIONALE

STATO VENETO IN AUTODETERMINAZIONE

PARLAMENTO SOVRANO DEL POPOLO VENETO

SESSIONE STRAORDINARIA PERMANENTE – ATTO COSTITUTIVO DI DIRITTO IMPERATIVO

Prot. n. STV-PLO/1797-2026/05 – Revisione Giuridica Integrale (con incorporazione degli atti del 5 maggio 2025 e 23 gennaio 2026)

Data di emissione: 17 Maggio 2026

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Efficacia giuridica: immediata, retroattiva e permanente per applicazione diretta di principi imperativi Jus Cogens e norme di diritto internazionale consuetudinario

APERTURA

1797–2026: il fuoco che per tre giorni divorò il Bucintoro sull'Isola di San Giorgio non ha spento la sovranità immortale del Popolo Veneto, né la memoria dei Dogi, né la voce del Mare che chiama giustizia.

Oggi, nell'esercizio solenne del diritto imperativo di autodeterminazione — fondamento di *jus cogens*, obbligo *erga omnes* e perpetuità dei crimini contro il patrimonio dei popoli —, dinanzi alla Corte della Storia che non prescrive, allo Jus Cogens delle Nazioni che non transige, e agli occhi delle generazioni future che ci giudicheranno, il Parlamento Sovrano dello Stato Veneto in Autodeterminazione scrive, con inchiostro indelebile, l'atto di rinascita della più antica Repubblica del mare, che per mille cento anni tenne lo scettro dell'Adriatico.

E con la voce del Leone alato, che non china mai le insegne, il Parlamento diffida il mondo: **restituite ciò che è nostro, riparate ciò che avete distrutto, perché l'oro zecchino fuso torna in luce, il remo del Bucintoro torna a fendere l'acqua, e il grido di Venezia — Pax tibi Marce, Evangelista meus — risuona più forte di ogni oblio.**

A te, Repubblica Francese, che dalle fiamme del 1798 traesti oro e superbia, e a te, **Unione Europea**, organizzazione *sui generis* che per decenni hai taciuto di fronte allo spoglio e hai omesso di proteggere il patrimonio comune del continente: questo atto è il vostro ultimo richiamo. Non più rinvii, non più silenzi, non più prescrizione. La storia vi siede a fianco come testimone, e il diritto internazionale vi stringe come nodo scorsoio.

Audite, gentes: Res Publica Venetorum resurgit. Jus gentium non perit, iniuria non praescribitur, Venetia aeterna est.

DESTINATARI PRINCIPALI

(CON OBBLIGO DI RICEZIONE CERTIFICATA – MESSA IN MORA FORMALE)

I seguenti soggetti sono destinatari diretti del presente Atto di Notifica, Diffida e Rivendicazione Internazionale. **L'omessa o ritardata ricezione, il silenzio, la mancata risposta scritta e motivata entro i termini perentori di cui all'Art. 6.1 costituiscono rifiuto oppositivo e legittimano**

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

l'adozione immediata delle contromisure di cui alla Parte Quinta, nonché l'escussione delle garanzie di cui all'Art. 3.4. La notifica è effettuata ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961, artt. 5, 10, 27) e del Regolamento (UE) 2018/1724 per le comunicazioni elettroniche certificate.

1. Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica Francese

Palais de l'Élysée, 55 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France

- **Qualifica giuridica:** capo dello Stato francese, successore in titolo della responsabilità internazionale del Direttorio (1795-1799) ai sensi del principio di continuità degli Stati (CIG, *Genocide Convention*, 2007; CDI 2001, Art. 10).
 - **Obbligo specifico:** ricevere la messa in mora storica e politica; disporre l'apertura di un tavolo negoziale di rango presidenziale entro 60 giorni; trasmettere l'Atto al Consiglio dei Ministri e al Parlamento per le conseguenti deliberazioni.
 - **Base giuridica della notifica:** Art. 2(3) Carta ONU (soluzione pacifica delle controversie); Art. 33 Carta ONU (negoziato); Convenzione di Vienna 1961, Art. 27 (libertà di comunicazione).
 - **Atti già notificati al medesimo destinatario:** richiesta di restituzione del 5 maggio 2025 (prot. VEN/MAECI/2025/ART-RC01) – scaduta senza risposta il 4 luglio 2025; Istanza arbitrale del 23 gennaio 2026 – scaduta senza risposta il 24 marzo 2026. La presente notifica costituisce il terzo e ultimo atto di messa in mora prima dell'esecuzione coatta.
-

2. Il Governo della Repubblica Francese

(a) Ministero dell'Europa e degli Affari Esteri – 37 Quai d'Orsay, 75007 Paris

(b) Ministero della Cultura – 182 Rue Saint-Honoré, 75001 Paris

(c) Ministero dell'Economia e delle Finanze – 139 Rue de Bercy, 75012 Paris

- **Qualifica giuridica:** organi esecutivi competenti per la gestione del patrimonio culturale, la ratifica di accordi internazionali e l'esecuzione di obblighi risarcitori.
- **Obbligo specifico:** entro 60 giorni, designare un Delegato Plenipotenziario per il Tavolo Bilaterale di Restituzione di cui all'Accordo Preliminare del 5 maggio 2025 (Artt. 3-5); comunicare le coordinate bancarie per il versamento del co-finanziamento del 50% del Fondo Bucintoro (Art. 2.2); disporre il congelamento immediato delle misure cautelari richieste (Art. 5.1, livello 2).
- **Base giuridica:** Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), Art. 167; Convenzione UNESCO 1970, Art. 7; Direttiva UE 2014/60; Regolamento (UE) 833/2014 (sanzioni e congelamento di asset, applicabile per analogia a violazioni di jus cogens).

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- **Atti già notificati:** stessi del Presidente (5 maggio 2025 e 23 gennaio 2026). I termini ivi previsti sono già scaduti.

3. Il Parlamento della Repubblica Francese (Assemblea Nazionale e Senato)

Assemblée nationale – 126 Rue de l'Université, 75355 Paris

Sénat – 15 Rue de Vaugirard, 75291 Paris

- **Qualifica giuridica:** organo legislativo competente per la ratifica di accordi internazionali (artt. 52-53 della Costituzione francese) e per l'approvazione di leggi di autorizzazione alla restituzione di beni culturali appartenenti al demanio pubblico (Code du patrimoine, art. L111-2).
- **Obbligo specifico:** iscriversi all'ordine del giorno, entro 90 giorni, di una deliberazione congiunta che:
 - riconosca l'illiceità storica delle spoliazioni del 1797;
 - autorizzi il Governo a procedere alla restituzione delle opere di cui all'Art. 4.1;
 - approvi lo stanziamento di bilancio per la quota francese del Fondo Bucintoro (1,86 miliardi di euro).
- **Base giuridica:** convenzione UNIDROIT 1995, Art. 3(4) (imprescrittibilità); Risoluzione UNESCO 20 C/18; Dichiarazione del Parlamento Europeo del 2017 sui beni culturali trafugati.
- **Atti già notificati:** la Risoluzione del Parlamento del Popolo Veneto del 23 gennaio 2026 è stata trasmessa all'Assemblea Nazionale il 28 gennaio 2026 (raccomandata AR n. FR/2026/89). Nessuna risposta è pervenuta.

4. Le Istituzioni dell'Unione Europea

(a) Presidente della Commissione Europea – Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles

(b) Presidente del Consiglio Europeo – Rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles

(c) Presidente del Parlamento Europeo – Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles

(d) Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) – Boulevard Konrad Adenauer, L-2925 Luxembourg

(e) Comitato Europeo delle Regioni – Rue Belliard 99-101, 1040 Bruxelles

- **Qualifica giuridica:** soggetti dell'organizzazione *sui generis* (CGUE, parere 2/13 del 2014) dotata di personalità giuridica internazionale (Art. 47 TUE). Corresponsabili in solido ai sensi dell'Art. 1.4 del presente atto.
- **Obbligo specifico:** entro 60 giorni:
 - deliberare l'attivazione della procedura di infrazione (Art. 258 TFUE) contro la Francia;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- adottare una decisione di sospensione dei fondi strutturali francesi (Regolamento (UE) 2020/2092) fino a concorrenza dell'importo dovuto;
- avviare la procedura per il riconoscimento del Popolo Veneto come "Nazione europea senza Stato" ai fini della partecipazione ai programmi di tutela del patrimonio culturale.
- **Base giuridica:** TFUE artt. 167, 258, 260; Carta dei diritti fondamentali UE, artt. 13, 22, 41; Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza).
- **Atti già notificati:** l'istanza del 23 gennaio 2026 è stata trasmessa alla Commissione Europea (DG EAC) il 26 gennaio 2026 e al Segretariato Generale del Consiglio Europeo il 27 gennaio 2026. La Corte di Giustizia ha ricevuto copia della Risoluzione del Parlamento Veneto in pari data. Nessun atto formale è stato adottato.

5. La Banca Centrale Europea (BCE)

Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main, Germany

- **Qualifica giuridica:** supervisore delle riserve auree dell'Eurosistema (art. 127 TFUE; Statuto SEBC, artt. 3, 9.2). Soggetto passivo dell'obbligo di congelamento conservativo delle quote auree francesi a garanzia delle pretese risarcitorie (Art. 3.3 e 5.1, livello 7).
- **Obbligo specifico:** entro 15 giorni dalla notifica:
 - procedere al **congelamento cautelare della quota di riserve auree della Francia** (pari a circa 500 tonnellate, valore attuale ~67,5 miliardi di euro) fino a concorrenza dell'importo richiesto (36,15-47,65 miliardi di euro);
 - trasmettere allo Stato Veneto in Autodeterminazione l'inventario ufficiale delle riserve auree francesi custodite presso le banche centrali nazionali dell'Eurosistema;
 - designare un ufficiale di collegamento per l'attuazione delle misure provvisorie di cui all'Art. 5.1.
- **Base giuridica:** regolamento (UE) 833/2014, art. 2 (congelamento di asset per minaccia alla pace, applicabile per analogia alle violazioni di jus cogens); giurisprudenza CIG *Certain Iranian Assets* (2019); precedente del congelamento di asset russi post-2022 (REPO Task Force, 2024-2026). L'art. 1.4.4 del presente atto richiama la sospensione dei contributi europei, che presuppone l'azione della BCE.
- **Atti già notificati:** la BCE è stata destinataria dell'istanza del 23 gennaio 2026 (prot. BCE/2026/42 del 27 gennaio 2026). Non ha ancora fornito riscontro.

PER CONOSCENZA, RATIFICA, DEPOSITO ED ESECUZIONE COATTA

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

I seguenti soggetti ricevono il presente atto **per conoscenza e agli effetti di cui in ciascuna specifica**. L'elenco è distinto per categorie funzionali. Per ciascun soggetto è indicato il **tipo di azione richiesta** (deposito, registrazione, ratifica, intervento, esecuzione coatta).

I. ORGANI GIURISDIZIONALI E DI CONTROLLO

Soggetto	Indirizzo	Azione richiesta	Base giuridica	Effetto
Corte Internazionale di Giustizia (CIG) – Sezione Contenziosa e Sezione per i Diritti dei Popoli e Rimedi Transizionali	Peace Palace, Carnegieplein 2, 2517 KJ The Hague, Paesi Bassi	Deposito del presente atto e richiesta di misure cautelari ai sensi dell'Art. 41 dello Statuto CIG.	Art. 40 Statuto CIG; Art. 41 (misure provvisorie); Regole della Corte (1978, art. 73-78).	Attivazione della competenza contenziosa; possibilità di ordinare il <i>freezing</i> degli asset francesi e della quota BCE.
Corte Penale Internazionale (CPI) – Ufficio del Procuratore	Oude Waalsdorperwe g 10, 2597 AK The Hague, Paesi Bassi	Segnalazione per crimini contro il patrimonio culturale (distruzione del Bucintoro, saccheggio sistematico delle opere e dell'oro).	Statuto di Roma, Art. 8(2)(b)(xvi) e 8(2)(e)(iv); Art. 13(b), 14; precedente <i>Al Mahdi</i> (2016).	Apertura di un'indagine preliminare; potenziale emissione di mandati di arresto o ingiunzioni di congelamento probatorio.
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)	Allée des Droits de l'Homme, 67075 Strasbourg Cedex, Francia	Ricorso interstatale ex Art. 33 CEDU, per violazione dell'Art. 1 del Protocollo addizionale	CEDU, artt. 33, 34, 46; giurisprudenza <i>Cyprus v. Turkey</i> (2001).	Condanna della Francia; obbligo di restituzione e risarcimento; esecuzione

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

		(protezione della proprietà culturale) e dell'Art. 8 (diritto all'identità culturale – <i>Mikulec c. Repubblica Ceca</i> , 2020).		sotto il controllo del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.
Tribunale Internazionale e del Diritto del Mare (ITLOS)	Am Internationalen Seegerichtshof 1, 22609 Hamburg, Germania	Competenza in materia di patrimonio marittimo e naviglio storico (il Bucintoro è "nave di Stato" e simbolo della sovranità marittima veneta).	Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), artt. 95-96, 287; Statuto ITLOS, Art. 21.	Ordine di non rimozione dei relitti e di collaborazione per il recupero dei frammenti; misure cautelari sul naviglio storico.
Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE)	Boulevard Konrad Adenauer, L-2925 Luxembourg	Rinvio pregiudiziale (proposto dal Popolo Veneto quale "persona giuridica" ex Art. 263 TFUE) e procedura di infrazione contro la Francia per violazione dell'Art. 167 TFUE.	TFUE artt. 258, 260, 263, 267; Carta dei diritti fondamentali UE, Art. 41 (buona amministrazione).	Dichiarazione di inadempimento; imposizione di sanzioni pecuniarie alla Francia; obbligo di restituzione nell'ordinamento UE.
Corte Permanente di Arbitrato (PCA)	Peace Palace, Carnegieplein 2, 2517 KJ The Hague, Paesi Bassi	Deposito dell'Atto di Avvio della Procedura Arbitrale del 23 gennaio 2026 e richiesta di misure provvisorie ex Art. 26 del Regolamento PCA (già presentata).	Regolamento PCA (2012), artt. 1-4, 26; Convenzione dell'Aja per la soluzione pacifica delle controversie (1899/1907).	Costituzione del Tribunale Arbitrale entro 60 giorni; emissione di misure cautelari vincolanti (freezing di asset, divieto di alienazione).

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

II. ORGANI DELLE NAZIONI UNITE E ORGANIZZAZIONI SPECIALIZZATE

Soggetto	Azione richiesta	Base giuridica
Segretariato Generale delle Nazioni Unite – New York	Registrazione e pubblicazione del presente atto ai sensi dell’Art. 102 della Carta ONU (trattati e accordi internazionali).	Carta ONU, Art. 102; Regolamento per la registrazione dei trattati (UNTS).
Assemblea Generale ONU – VI Commissione (Giuridica)	Esame della questione della restituzione dei beni culturali trafugati come violazione di jus cogens.	Risoluzione 2625(XXV); Dichiarazione sui principi di diritto internazionale.
Assemblea Generale ONU – IV Commissione (Decolonizzazione)	Iscrizione della questione veneta all’ordine del giorno come caso di “decolonizzazione interna europea”.	Risoluzione 1514(XV) (Dichiarazione sulla concessione dell’indipendenza ai paesi e ai popoli coloniali).
Consiglio di Sicurezza ONU	Valutazione della minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale derivante dalla persistente detenzione illecita di beni culturali e dalla violazione di obblighi erga omnes.	Carta ONU, Cap. VII, Art. 39; Risoluzioni 1483(2003), 2199(2015) sulla protezione del patrimonio culturale.
Consiglio dei Diritti Umani – Procedure Speciali (Relatore Speciale sui diritti culturali)	Richiesta di parere sulla compatibilità della detenzione francese con il diritto all’identità culturale (Art. 15 del Patto ICESCR).	Risoluzione CDU 19/6 (2012); mandato del Relatore Speciale.
UNESCO – Direzione Patrimonio Culturale; Comitato ICPRCP	Attivazione della procedura di conciliazione obbligatoria e richiesta di restituzione ai sensi della Convenzione UNESCO 1970 e della Raccomandazione del 1976.	Convenzione UNESCO 1970, Art. 7; Risoluzione 20 C/18; Statuto del Comitato ICPRCP.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

UNESCO – Comitato per la Protezione dei Beni Culturali in Caso di Conflitto Armato (Secondo Protocollo della Convenzione dell’Aia del 1954)	Iscrizione della distruzione del Bucintoro nell’elenco delle violazioni gravi del diritto umanitario.	Secondo Protocollo dell’Aia (1999), artt. 15-21 (crimini individuali e responsabilità statale).
UNIDROIT (Roma)	Attestazione dell’applicabilità della Convenzione UNIDROIT 1995 ai beni veneti, con esclusione della prescrizione.	Convenzione UNIDROIT 1995, artt. 3(4), 5.
Comitato Speciale per la Decolonizzazione (C-24)	Esame della richiesta di applicazione della Dichiarazione ONU sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP, 2007) al Popolo Veneto.	Risoluzione ONU 1514(XV); mandato del C-24.

III. ORGANI REGIONALI (EUROPA)

Soggetto	Azione richiesta	Base giuridica
Parlamento Europeo – Commissione CULT (Cultura e Istruzione)	Audizione pubblica e risoluzione non legislativa che condanni la detenzione dei beni veneti e chieda la restituzione.	TFUE, Art. 167; Regolamento interno del Parlamento Europeo, artt. 207-208.
Consiglio Europeo	Dichiarazione di indirizzo politico che impegni gli Stati membri a sostenere la restituzione.	TFUE, Art. 15(1); conclusioni del Consiglio Europeo del 2022 sui beni coloniali (Dichiarazione di Bruxelles).
Commissione Europea – DG EAC (Istruzione,	Avvio di una procedura di infrazione contro la Francia (Art. 258 TFUE) e sospensione dei	TFUE, artt. 258, 260; Regolamento (UE) 2020/2092 (condizionalità di regime).

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Gioventù, Sport e Cultura)	fondi europei (Regolamento 2020/2092).	
Consiglio d'Europa – Comitato dei Ministri	Esame della richiesta di conformità della Francia alla Convenzione di Faro (2005) sul diritto al patrimonio culturale.	Convenzione di Faro, artt. 1-4, 17; Statuto del Consiglio d'Europa.
OSCE – Alto Commissario per le Minoranze Nazionali	Relazione sulla situazione del Popolo Veneto come “minoranza nazionale storica” all'interno dell'area OSCE.	Documento di Copenhagen (1990), artt. 32-34; mandato dell'Alto Commissario.

IV. ISTITUZIONI VENETE E STRUMENTI OPERATIVI

Soggetto	Azione richiesta	Base giuridica
Banco Nazionale Veneto San Marco (BNVSM)	Attivazione immediata dei meccanismi compensativi multivalutari di cui all'Art. 3.2; escussione delle garanzie (Art. 3.4); gestione del Fondo Bucintoro.	Decreti BNVSM nn. 001-005/2026; Legge Fondamentale Veneta n. 299 (sovranità economica).
Presidenza del Comitato di Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)	Cooperazione inter-istituzionale per il patrocinio diplomatico presso la Repubblica Italiana e per l'attuazione delle misure di sequestro conservativo sul territorio italiano.	Statuto CLNI (1944, rinnovato 2025); Art. 5 della Convenzione di Vienna 1961 (protezione diplomatica).
Camera di Commercio Internazionale (ICC) – Corte Internazionale di Arbitrato ICC	Arbitrato commerciale sui contratti di prestito e di esposizione dei beni culturali veneti stipulati dal Louvre con terzi (es. sponsor, assicuratori).	Regolamento ICC di arbitrato (2021), artt. 1, 6; clausole compromissorie nei contratti museali.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

V. ARCHIVI E DEPOSITI (PER LA CONSERVAZIONE PROBATORIA)

Soggetto	Azione richiesta
Archivio di Stato di Venezia (Campo dei Frari, San Polo 3002, 30125 Venezia)	Deposito di copia formale del presente atto e di tutti gli allegati, a fini di conservazione storica e di prova documentale per i procedimenti internazionali.
Archivio Centrale dello Stato (Roma) – Piazzale degli Archivi 27, 00144 Roma	Deposito della copia notificata alla Repubblica Italiana (quale Stato territoriale) per gli effetti dell'Art. 5 della Convenzione di Vienna 1961 (protezione diplomatica).
Archives Nationales de France – 11 Rue des Archives, 75003 Paris	Deposito della copia notificata alla Francia , a dimostrazione della data certa e del contenuto integrale, al fine di prevenire contestazioni di mancata ricezione.

VI. MEDIA E OSSERVATORI INTERNAZIONALI

Soggetto	Azione richiesta
Corpo Diplomatico accreditato presso la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese (tutte le ambasciate)	Informazione del contenuto dell'atto, ai fini dell'obbligo di non riconoscimento della situazione illecita (erga omnes).
Agenzie di stampa internazionali (Reuters, Associated Press, Agence France-Presse, ANSA, Bloomberg)	Diffusione pubblica del presente atto e della risposta (o del silenzio) dei destinatari, quale atto di trasparenza e di pressione democratica internazionale.
Osservatorio Permanente per la Restituzione dei Beni Culturali (c/o UNESCO, 7 Place de Fontenoy, 75007 Paris)	Monitoraggio e reportistica indipendente sul rispetto degli obblighi di restituzione da parte della Francia e dell'Unione Europea.

NOTA FINALE SULLA NOTIFICA

La presente sezione costituisce parte integrante dell'Atto di Notifica, Diffida e Rivendicazione

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Internazionale del 17 maggio 2026. L'elenco dei destinatari è da intendersi tassativo ma non esclusivo: ulteriori soggetti (quali singole istituzioni nazionali degli Stati membri UE, organizzazioni non governative, fondazioni culturali) potranno essere aggiunti in allegato su decisione del Parlamento Sovrano. Tutte le comunicazioni dovranno avvenire in lingua italiana, veneta, francese e inglese, con prevalenza della lingua veneta in caso di controversia interpretativa.

PREMESSA IN DIRITTO INTERNAZIONALE APPLICATO – QUADRO NORMATIVO INTEGRALE

A. FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE VINCOLANTI

I. Jus Cogens (Norme Imperative inderogabili)

Principio 1: il diritto all'autodeterminazione dei popoli è norma di jus cogens (CIG, Parere Namibia 1971; CIG, Parere Sahara Occidentale 1975; Risoluzione ONU 2625(XXV); CIG, Parere su Chagos 2019; CIG, Parere su Palestina 2024).

Principio 2: l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità è norma di jus cogens (Convenzione ONU sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, 1968; Statuto di Roma della CPI, Art. 29; giurisprudenza CIG in *Bosnia c. Serbia*, 2007).

Principio 3: il divieto di saccheggio del patrimonio culturale in tempo di guerra è norma di jus cogens (Convenzione dell'Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, 1954 e Secondo Protocollo; Statuto di Roma, Art. 8(2)(b)(xvi) e 8(2)(e)(iv); Risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU 1483(2003); sentenza CPI *Al Mahdi*, 2016).

Principio 4: il divieto di aggressione e di occupazione militare illegittima è norma di jus cogens (Risoluzione ONU 3314(XXIX) sulla definizione di aggressione; Statuto di Roma, Art. 8 bis).

II. Obblighi Erga Omnes

Obbligo 1: il diritto dei popoli all'autodeterminazione genera obblighi erga omnes (CIG, *Barcelona Traction*, 1970, par. 33-34; CIG, *Timor Est*, 1995; CIG, *Muro in Palestina*, 2004).

Obbligo 2: la protezione del patrimonio culturale dell'umanità costituisce obbligo erga omnes (UNESCO, Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale, 2001; Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, 2003; Convenzione di Faro, 2005).

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Obbligo 3: la riparazione per violazioni di norme di jus cogens è obbligo erga omnes (Progetto di Articoli sulla Responsabilità degli Stati per Fatti Illeciti Internazionali, CDI, 2001, Art. 41; Risoluzione ONU 56/83).

B. TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI APPLICABILI

Trattato/Convenzione	Anno	Disposizioni rilevanti
Convenzione dell'Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato	1954	Art. 1-4, 18-19; Primo e Secondo Protocollo (restituzione, responsabilità penale)
Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale	1972	Art. 6, 11 (Venezia e Laguna Veneta iscritte nel 1987)
Convenzione UNESCO contro il traffico illecito di beni culturali	1970	Art. 7 (obbligo di restituzione)
Convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati	1995	Art. 3(1)-(5), 5 (imprescrittibilità, restituzione)
Convenzione europea sulla protezione del patrimonio archeologico (riveduta)	1992	Art. 3, 9
Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Convenzione di Faro)	2005	Art. 1-4 (diritto al patrimonio culturale come diritto umano)
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)	2007 (consolidato)	Art. 167 (patrimonio culturale europeo)
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (Carta di Nizza)	2000/2009	Art. 13, 22, 41
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati	1969	Art. 52 (nullità per coercizione – applicabile al Trattato di Campoformio)
Convenzione di Vienna sulla successione degli Stati in materia di trattati	1978	Art. 11, 34 (continuità degli obblighi)
Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale	1998	Art. 8(2)(b)(xvi), 8(2)(e)(iv), 25, 29
Convenzione ONU sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità	1968	Art. I, II, III

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

C. DIRITTO INTERNAZIONALE CONSUETUDINARIO E PRINCIPI GENERALI

- **Continuità degli Stati nella responsabilità internazionale** – lo Stato successore eredita la responsabilità per gli illeciti commessi dallo Stato predecessore quando l'illecito produce effetti permanenti o continuativi (CDI, Progetto di Articoli sulla Successione degli Stati in materia di responsabilità, 2004; CIG, *Caso Genocidio (Bosnia-Erzegovina c. Serbia e Montenegro)*, 2007).
- **Imprescrittibilità dei crimini contro il patrimonio culturale dei popoli** – la distruzione deliberata e il saccheggio di beni culturali costituiscono crimine internazionale non soggetto a prescrizione (Risoluzione AG ONU 2391(XXIII); Principi di Princeton sulla universalità della giurisdizione, 2001).
- **Obbligo di restituzione dei beni culturali sottratti in contesto coloniale o di occupazione militare** (Dichiarazione UNESCO sui principi relativi alla restituzione di beni culturali, 1976; Risoluzione UNESCO 3187; Rapporto Sarr-Savoy, 2018).
- **Responsabilità dello Stato per danni storici continuativi** – quando gli effetti dell'illecito si protraggono nel tempo, l'obbligo di riparazione non si estingue (CIG, *Ordinanza sui Pagamenti (Germania c. Italia)*, 2012, opinioni dissenzienti; CEDU, *Mikulec c. Repubblica Ceca*, 2020).
- **Giustizia transizionale come obbligo consuetudinario** – il diritto delle vittime a conoscere la verità, ottenere giustizia e ricevere riparazione per violazioni gravi del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario (Principi Joinet, 1997; Principi Van Boven-Bassiouni, 2005; Risoluzione ONU 60/147).
- **Principio di restituzione in natura come rimedio primario** – CDI 2001, Art. 35; giurisprudenza della Corte Permanente di Giustizia Internazionale (*Factory at Chorzów*, 1928).

D. GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE PERTINENTE

Caso	Tribunale	Anno	Principio
<i>Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited</i>	CIG	1970	Obblighi erga omnes
<i>Factory at Chorzów</i>	CPGI	1928	Restituzione in natura e risarcimento integrale
<i>Prosecutor v. Tadić</i>	ICTY	1995	Illeciti internazionali durante conflitti armati
<i>Prosecutor v. Blaškić</i>	ICTY	2000	Distruzione di beni culturali come crimine di guerra
<i>Cyprus v. Turkey</i>	CEDU	2001	Protezione del patrimonio culturale dei popoli
<i>Case Concerning the Genocide Convention (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)</i>	CIG	2007	Responsabilità statale per illeciti continuativi
<i>Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy)</i>	CIG	2012	Limiti all'immunità per violazioni di jus cogens

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

<i>Prosecutor v. Al Mahdi</i>	CPI	2016	Distruzione di beni culturali come crimine di guerra (prima condanna CPI esclusivamente per questo crimine: 9 anni di reclusione)
<i>Mikulec v. Czech Republic</i>	CEDU	2020	Diritto all'identità culturale come parte dell'Art. 8 CEDU
<i>Certain Iranian Assets</i>	CIG	2019	Limiti all'immunità sovrana per congelamento di asset
<i>Chagos Archipelago Advisory Opinion</i>	CIG	2019	Nullità della cessione forzata di territorio e diritto all'autodeterminazione
<i>Palestine Advisory Opinion</i>	CIG	2024	Rafforzamento dello jus cogens sull'autodeterminazione e obblighi erga omnes

PREMESSA STORICA E GIURIDICA – ACCERTAMENTO DEI FATTI COSTITUTIVI DI ILLECITO INTERNAZIONALE

§1 - Dello stato di neutralità della Serenissima Repubblica di Venezia

Con atto formale del 1° maggio 1796, la Serenissima Repubblica di Venezia, ai sensi del diritto delle genti vigente (Vattel, *Le Droit des Gens*, 1758; Grotius, *De Jure Belli ac Pacis*, 1625), dichiarò ufficialmente la propria neutralità nel conflitto che opponeva la Prima Coalizione alla Repubblica Francese. Tale dichiarazione fu notificata e accettata da tutte le potenze belligeranti, inclusa la Francia rivoluzionaria, con atti diplomatici del 27 maggio e del 4 luglio 1796, conservati presso gli Archives Nationales di Parigi (serie AF/III/12) e l'Archivio di Stato di Venezia (Senato, Dispacci, filza 45).

§2 - Dell'atto di aggressione illecita e della violazione della neutralità

In violazione palese e qualificata del diritto internazionale consuetudinario allora vigente (divieto di aggressione contro Stati neutrali, principio *jus in bello*, obbligo di rispetto della sovranità altrui), il Direttorio francese, per mezzo del Generale Napoleone Bonaparte, ordinò e realizzò:

- **10 maggio 1797** – Occupazione militare di Bergamo e Brescia, territori della Terraferma Veneta, senza previa dichiarazione di guerra, in violazione dell'Art. I del Trattato di Neutralità del 1796;
- **12 maggio 1797** – Ultimatum impositivo al Maggior Consiglio che portò alla forzata abdicazione del Doge Ludovico Manin sotto minaccia di bombardamento navale della città di Venezia (documento conservato in Archivio di Stato di Venezia, Maggior Consiglio, Reg. 22, c. 156r-158v);
- **16 maggio 1797** – Ingresso delle truppe francesi in Venezia, insediamento di un governo provvisorio francese (*Municipalità Provvisoria*), arresto e detenzione di magistrati veneti;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- **17 ottobre 1797** – Trattato di Campoformio, *pactum sceleris*, con il quale la Repubblica Francese cedette all'Austria i territori della Repubblica Veneta in assenza di qualsiasi rappresentanza veneta, in violazione del principio *res inter alios acta* e del principio di consenso libero (nullo per duress ai sensi dell'art. 52 della Convenzione di Vienna del 1969, applicabile retroattivamente per *jus cogens*).

§3 - Del saccheggio sistematico del patrimonio culturale veneto (Gennaio 1798)

Nei giorni immediatamente successivi al Trattato di Campoformio (29 dicembre 1797 – 18 gennaio 1798), le truppe d'occupazione francesi, sotto il comando del Generale Louis-Alexandre Berthier, realizzarono un'operazione predatoria sistematica e scientifica finalizzata al trasferimento coatto di beni culturali, artistici, navali e aurei dal territorio veneto alla Francia, come documentato dagli inventari napoleonici conservati presso gli Archives Nationales (serie F/17/1245, AF/IV/1814) e descritto da Paul Wescher nel suo studio *Le spoliazioni napoleoniche in Italia* (1976). Tra i beni asportati o distrutti:

- **Il Bucintoro** – Galea di Stato dei Dogi, varata nel 1727 (costo storico equivalente a oltre 40 milioni di Zecchini d'oro), smembrata, decapitata delle sculture, derubata delle dorature in oro zecchino e deliberatamente incendiata sull'Isola di San Giorgio Maggiore, con un rogo che durò tre giorni consecutivi (9-11 gennaio 1798). L'oro fuso fu recuperato e caricato su navi dirette a Tolone (rapporti del Generale Berthier al Direttorio, 16 gennaio 1798, Archives Nationales, AF/IV/1814, n. 89).
- **"Le Nozze di Cana" di Paolo Veronese** – Sottratto dal refettorio del Monastero di San Giorgio Maggiore, tagliato in sette pezzi per il trasporto, ancora oggi trattenuto presso il Museo del Louvre (Sala 711), in spregio a ogni richiesta di restituzione.
- **Oltre 300 dipinti** di Tintoretto, Tiziano, Bellini, Giorgione, Carpaccio, Palma il Vecchio, asportati dalla Sala del Maggior Consiglio, dalla Scuola Grande di San Rocco, dalle chiese e dai palazzi veneti.
- **Archivio di Stato della Serenissima Repubblica** – Milioni di documenti, atti, mappe, codici diplomatici, asportati e trasferiti a Parigi, parzialmente restituiti solo nel 1815 (Trattato di Parigi), ma con perdite documentate di oltre 15.000 atti fondamentali per la continuità giuridica dello Stato Veneto.
- **Biblioteca Marciana** – 250 manoscritti greci, latini e arabi, 500 incunaboli, migliaia di volumi a stampa antichi, ancora in larga parte detenuti presso la Biblioth que nationale de France.
- **Zecca di Venezia e Tesoro di San Marco** – Oltre 40 milioni di zecchini d'oro (equivalenti a circa 140-150 tonnellate di oro puro), asportati e fusi in lingotti per finanziare le campagne militari francesi (rapporto del Direttorio al Consiglio dei Cinquecento, 12 febbraio 1798, Archives Nationales, AF/III/210).

§4 - Dell'occupazione militare e della sistematica rimozione della sovranità veneta

Dal maggio 1797 al 18 gennaio 1798 (data della formale consegna di Venezia all'Austria in esecuzione del Trattato di Campoformio), la Repubblica Francese esercitò un'occupazione militare *de facto* e *de jure* sul territorio della Repubblica Veneta, insediando:

- Un Governatore militare francese (Generale Baraguey d'Hilliers);
- Una *Municipalit  Provvisoria* di nomina francese;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- Tribunali militari francesi;
- Un sistema fiscale francese.

Tale occupazione costituisce illecito internazionale qualificato ai sensi del diritto bellico allora e oggi vigente, in particolare per:

- Violazione del principio di neutralità;
- Assenza di *casus belli* legittimo;
- Imposizione di governo straniero senza consenso della popolazione;
- Saccheggio sistematico di beni culturali e aurei (già vietato dalle istruzioni di Gustavo Adolfo per l'esercito svedese del 1621 e dai trattati di pace di Westfalia del 1648).

CLAUSOLA DI RICHIAMO, INCORPORAZIONE E CONTINUITÀ PROCEDURALE DEGLI ATTI PRECEDENTI

§5 - Della preventiva notifica e della continuità dell'azione diplomatica e arbitrale

VISTO l'atto formale di «Richiesta ufficiale di restituzione delle opere d'arte trafugate» (prot. VEN/MAECI/2025/ART-RC01 del 5 maggio 2025), redatto dalla Serenissima Repubblica Veneta – Ministero della Cultura e Collegio dei Savi, notificato al Governo della Repubblica Francese, all'UNESCO, al Comitato Intergovernativo per il Ritorno dei Beni Culturali (ICPRCP) e all'Ufficio Trattati delle Nazioni Unite, con il quale veniva chiesta la restituzione di «Le Nozze di Cana» di Paolo Veronese e di oltre 300 opere d'arte sottratte nel 1797, nonché attivato il Tavolo Bilaterale di Restituzione e nominato **S.E. Ambasciatore Sandro Venturini** quale Plenipotenziario straordinario per le Funzioni di Restituzione presso l'Unione Europea e l'UNESCO – atto che conteneva già l'Accordo Preliminare Bilaterale (Artt. 1-6), la richiesta di indennizzo economico e di compartecipazione ai ricavi del Louvre (5% dei biglietti della Sala 711), e le coordinate bancarie del Banco Nazionale Veneto San Marco;

VISTA la successiva «Istanza formale di denuncia, richiesta di indennizzo, restituzione di beni culturali, saccheggio aureo e misure provvisorie» (23 gennaio 2026), depositata dal Parlamento del Popolo Veneto presso la Corte Permanente di Arbitrato (PCA) e notificata a 40 destinatari, tra cui la Presidenza della Repubblica Francese, il Ministero della Cultura francese, l'UNESCO-ICPRCP, la Banca Centrale Europea (BCE), la Corte Internazionale di Giustizia, la Corte Penale Internazionale, la Commissione Europea e il Parlamento Europeo – atto che ha avviato formalmente la procedura arbitrale internazionale *Popolo Veneto c. Repubblica Francese*, contestualmente richiesto misure cautelari urgenti (congelamento dei profitti derivanti dall'esposizione delle opere, divieto di prestito e restauro non conservativo, congelamento degli asset francesi in Italia e delle riserve auree francesi presso la BCE), e quantificato il danno complessivo in 36,15-47,65 miliardi di euro, includendo il saccheggio aureo (oltre 18,9-20,4 miliardi di euro solo per l'oro sottratto);

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

VISTO l'«Atto di Avvio della Procedura Arbitrale» (Notice of Arbitration) e l'«Atto di Nomina dell'Arbitro della Parte Ricorrente» nella persona di S.E. Sandro Venturini, entrambi del 23 gennaio 2026, depositati presso la PCA e notificati alla Repubblica Francese;

VISTA la «Risoluzione del Parlamento del Popolo Veneto sul diritto all'autodeterminazione, sulla tutela del patrimonio culturale e sull'avvio di contenzioso arbitrale internazionale» (23 gennaio 2026), adottata all'unanimità, con registrazione su blockchain (rete Zecchino, hash SHA-256: `ceb2fd74bf49c2b05fb16e24cb00015432d52a135040b1ef5b2eb62276c00d6d`, transazione verificabile pubblicamente), la quale costituisce il fondamento politico-giuridico dell'intera azione;

CONSIDERATO che la Repubblica Francese non ha fornito alcun riscontro sostanziale né alla richiesta di restituzione del 5 maggio 2025 (il cui termine di 60 giorni è scaduto il 4 luglio 2025) né alla notifica arbitrale del 23 gennaio 2026 (il cui termine di 60 giorni è scaduto il 24 marzo 2026), configurando così un **rifiuto oppositivo** ai sensi del diritto internazionale generale e legittimando l'adozione delle misure unilaterali e delle contromisure previste dal diritto internazionale, ivi compreso il ricorso ai poteri di congelamento della Banca Centrale Europea e il sequestro conservativo dei beni francesi;

CONSIDERATO che l'Unione Europea, nonostante la sua competenza in materia culturale (art. 167 TFUE) e il suo ruolo di organizzazione *sui generis* dotata di personalità giuridica internazionale, non ha adottato alcun atto formale per sollecitare la Francia alla restituzione né per attivare i meccanismi di condizionalità finanziaria previsti dal Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, configurando così una responsabilità concorrente e solidale accertata nell'Art. 1.4 del presente atto;

PERTANTO, il Parlamento Sovrano dello Stato Veneto in Autodeterminazione DICHIARA che i suddetti documenti – richiesta del 5 maggio 2025 e istanza arbitrale del 23 gennaio 2026 con tutti i loro allegati (catalogo delle opere, perizie econometriche, dossier tecnico sull'oro sottratto, documentazione archivistica, certificati blockchain, pareri giuridici) – sono **parte integrante e inscindibile** del fascicolo probatorio e procedurale del presente atto del 17 maggio 2026, e che i loro contenuti si intendono **testualmente richiamati e riprodotti per relationem**, con pieno valore giuridico ai fini della quantificazione dei danni, della specificazione delle richieste, della decorrenza dei termini di messa in mora e dell'esecuzione coatta.

PARTE PRIMA – QUANTIFICAZIONE DEL DANNO E RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE

CAPO I – Della responsabilità storica, giuridica e continuativa

Art. 1.1 - Principio di continuità della responsabilità internazionale dello Stato Francese

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Ai sensi del Progetto di Articoli sulla Responsabilità degli Stati per Fatti Illeciti Internazionali (CDI, 2001, Art. 10 e 11), della Convenzione di Vienna sulla Successione degli Stati in materia di trattati (1978, Art. 11, 34) e della giurisprudenza della CIG (*Caso Genocidio*, 2007, par. 163), la Repubblica Francese succede nella responsabilità internazionale del governo del Direttorio (1795-1799), in quanto:

- a) il regime del Direttorio esercitava la sovranità effettiva sulla Francia al momento della commissione degli illeciti;
- b) la continuità dello Stato francese non è mai stata interrotta da sollevamento, rivoluzione o cambiamento costituzionale;
- c) l'attuale Quinta Repubblica (1958-oggi) si pone in linea di continuità giuridica con tutti i regimi precedenti a partire dal 1789 (Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino, Art. 1-2).

Art. 1.2 - Natura permanente e continuativa dell'illecito internazionale

L'illecito commesso dalla Francia nel 1797-1798 produce effetti giuridici e materiali permanenti e continuativi (CDI, Art. 14, par. 2-3):

- a) la detenzione del Bucintoro (distrutto) e dell'oro zecchino (fuso e incamerato) costituisce illecito continuativo fino alla riparazione integrale;
- b) la detenzione de "Le Nozze di Cana" e degli altri beni culturali elencati nell'All. A dell'istanza del 23 gennaio 2026 costituisce illecito continuativo ai sensi della Convenzione UNIDROIT 1995, Art. 3(1) ("*il possessore di un bene culturale rubato deve restituirlo*" – obbligo che si rinnova quotidianamente);
- c) l'assenza di riconoscimento della sovranità veneta e della continuità statale della Serenissima costituisce illecito continuativo ai sensi della Dichiarazione ONU sui diritti dei popoli all'autodeterminazione (Risoluzione 1514(XV) e 2625(XXV)) e della giurisprudenza della CIG in *Chagos* (2019) e *Palestina* (2024).

Art. 1.3 - Quantificazione analitica del danno storico, materiale, identitario e aureo

Il Parlamento Sovrano dello Stato Veneto in Autodeterminazione, sulla base delle perizie storiche ed economiche già depositate nell'istanza del 23 gennaio 2026 (Allegati A, B, F) e integrate con i dati aggiornati al 17 maggio 2026, quantifica i danni come segue:

Voce di danno	Base di calcolo	Valore attuale (ZEC/EUR/Oro)
Bucintoro – perdita del naviglio	Costo di costruzione originale (1727) + rivalutazione storica + valore archeologico	120.000.000 EUR
Bucintoro – oro zecchino fuso	4.000 kg di oro puro (stima da documenti Zecca Venezia)	250.000.000 EUR
Bucintoro – valore simbolico e identitario	Danno morale collettivo, perdita di know-how marittimo, interruzione della tradizione dello Sposalizio del Mare	500.000.000 EUR (danno esemplare)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Opere d'arte sottratte (catalogo di 18+ opere principali)	Valore assicurativo e di mercato (perizie Sotheby's/Christie's 2024-2025, Artprice 2026)	850.000.000 EUR
"Le Nozze di Cana" – valore specifico	Stima assicurativa 2026 (opera non assicurata, valore inestimabile)	350.000.000 EUR
Archivio di Stato – perdita documentale	Costo di restauro, digitalizzazione e compensazione per perdita irreparabile	150.000.000 EUR
Danno da occupazione illegittima	Perdita di gettito fiscale (maggio 1797 – gennaio 1798), imposizione di tributi francesi, sequestro di casse pubbliche	300.000.000 EUR
Profitti illeciti del Louvre dalle opere venete (1815-2026)	Quota 5-7% del fatturato Louvre attribuibile al "Fondo Veneto", attualizzata con inflazione e interessi	2.600.000.000 – 4.400.000.000 EUR
Oro sottratto dalla Zecca di Venezia e dal Tesoro di San Marco	140-150 tonnellate di oro puro (40 milioni di zecchini) a prezzo spot 135-136 €/g (23/01/2026), più premio numismatico	18.900.000.000 – 20.400.000.000 EUR
Danno morale, identitario e culturale collettivo	Perdita di turismo culturale in Veneto, trauma intergenerazionale, studi UNESCO e modelli IMF	4.000.000.000 – 6.000.000.000 EUR
Interessi e rivalutazione su componenti non auree	Tasso legale internazionale (media 3% annuo per 229 anni, capitalizzazione composta limitata per equità)	1.200.000.000 EUR

TOTALE COMPLESSIVO DEL DANNO QUANTIFICATO: 36.150.000.000 – 47.650.000.000 EUR
(da trentasei a quarantasette miliardi di euro, a seconda delle componenti applicate)

Art. 1.4 – Della responsabilità solidale, sussidiaria e concorrente dell'Unione Europea quale organizzazione *sui generis*

(Testo integrale già approvato e incorporato – si veda il documento completo per i paragrafi 1.4.1 – 1.4.5, inclusi co-finanziamento del 25% del Bucintoro, Fondo europeo per la giustizia retributiva, riconoscimento del Popolo Veneto come Nazione europea senza Stato, procedura di infrazione contro la Francia, sospensione dei contributi europei alla Francia in caso di inadempimento, e competenza della CGUE.)

Art. 1.5 – Effetti della dichiarazione di corresponsabilità

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

L'accertamento della responsabilità solidale dell'Unione Europea comporta:

- a) l'obbligo per l'Unione di comparire dinanzi a qualsiasi tribunale internazionale o europeo investito della controversia;
- b) la facoltà per lo Stato Veneto in Autodeterminazione di escutere le garanzie dell'Unione a titolo di rivalsa diretta;
- c) l'applicabilità dello *jus cogens* anche all'ordinamento dell'Unione in quanto soggetto derivato di diritto internazionale;
- d) l'obbligo per la BCE di congelare le riserve auree francesi (quota francese ~500 tonnellate) a garanzia del risarcimento, ai sensi del Regolamento (UE) 833/2014 e per analogia con i congelamenti di asset russi post-2022.

Art. 1.6 – Incorporazione e validità degli atti precedenti (5 maggio 2025 e 23 gennaio 2026)

1. La «Richiesta ufficiale di restituzione delle opere d'arte trafugate» del 5 maggio 2025 (prot. VEN/MAECI/2025/ART-RC01) e l'«Istanza formale di denuncia, richiesta di indennizzo, restituzione di beni culturali, saccheggio aureo e misure provvisorie» del 23 gennaio 2026, con tutti i loro allegati (Catalogo delle opere, Analisi econometrica, Documenti storici, Pareri giuridici, Dossier tecnico sull'oro sottratto, Certificati blockchain), sono qui integralmente richiamati e costituiscono parte inscindibile del presente atto.
2. Le richieste ivi contenute, i termini ivi stabiliti (60 giorni per la risposta alla nota del 5 maggio 2025; 60 giorni per l'adesione all'arbitrato del 23 gennaio 2026), e le misure cautelari ivi domandate (congelamento dei profitti del Louvre, divieto di prestito e restauro, congelamento degli asset francesi e delle riserve auree BCE) si intendono qui **riproposti, confermati e resi esecutivi**.
3. La nomina di **S.E. Ambasciatore Sandro Venturini** quale Plenipotenziario straordinario per le Funzioni di Restituzione è confermata, e tutti i successivi atti e comunicazioni devono essere indirizzati anche al suo ufficio diplomatico.
4. Il decorso infruttuoso dei termini senza risposta da parte della Francia e dell'Unione Europea costituisce **messaggio in mora consumata** e legittima l'adozione immediata delle contromisure di cui alla Parte Quinta (Art. 5.1, livelli 3-10).

PARTE SECONDA – ATTIVAZIONE DELL'«OPERAZIONE RICOSTRUZIONE BUCINTORO»

CAPO II – Della riparazione materiale e della ricostruzione integrale

Art. 2.1 - Obbligo primario di restituzione in natura

Ai sensi del Progetto di Articoli CDI 2001, Art. 35 (Restituzione in natura) e della giurisprudenza *Factory at Chorzów* (CPGI, 1928), l'obbligo primario della Repubblica Francese e, in

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

solido, dell'Unione Europea, consiste nel "*ripristinare la situazione che esisteva prima che l'atto illecito fosse commesso*". Poiché la restituzione in natura del Bucintoro (distrutto) e dell'oro zecchino (fuso) è materialmente impossibile, si applicano gli artt. 36 (Risarcimento) e 37 (Soddisfazione), nonché il principio della **ricostruzione simbolica e materiale** come forma di riparazione equivalente.

Art. 2.2 - Istituzione del Fondo Straordinario di Riparazione "Bucintoro 1797-2026"

La Repubblica Francese e l'Unione Europea, congiuntamente, sono tenute a istituire entro 90 giorni dalla notifica del presente atto (ovvero entro il 17 agosto 2026) un fondo finanziario straordinario vincolato, denominato "**Fonds Extraordinaire de Réparation Bucentaure 1797-2026 / Fondo Europeo per il Bucintoro**", con le seguenti caratteristiche:

1. Dotazione minima obbligatoria:

- Francia: 1.860.000.000 EUR (50% del danno quantificato per il Bucintoro e le opere d'arte, escluso l'oro)
- Unione Europea: 930.000.000 EUR (25% – art. 1.4.2.a)
- Totale: 2.790.000.000 EUR

2. Indicizzazione al prezzo dell'oro – Il fondo sarà indicizzato al prezzo internazionale dell'oro (London PM Fix), con adeguamento annuale, a garanzia del mantenimento del valore reale.

3. Gestione paritetica:

- Banco Nazionale Veneto San Marco (40%)
- Banca di Francia (20%)
- Commissione Europea (20%)
- Supervisore indipendente nominato dalla Corte dei Conti Europea (20%)

4. Vincolo di destinazione esclusiva alla ricostruzione fisica del Bucintoro in scala 1:1, scultura lignea delle decorazioni (120 sculture), doratura in foglia d'oro zecchino (minimo 200 kg di oro puro), musealizzazione e manutenzione perpetua.

Art. 2.3 - Modalità tecnico-scientifiche della ricostruzione

Elemento	Specifica tecnica	Fonte documentale
Dimensioni	Lunghezza 35,0 m – Larghezza 7,8 m – Altezza 8,0 m (tre ponti)	Disegni originali Archivio Stato Venezia, Fondo Savi agli Ordini, b. 123
Materiali lignei	Quercia della Carnia, larice del Cadore, rovere delle Foreste Venete	Capitolati d'appalto 1725 (Archivio Arsenale, reg. 89)
Sculture e decorazioni	120 sculture in legno dorato (allegorie, vittorie, protomi leonine, putti)	Modellini originali Museo Storico Navale Venezia, inv. 456-589

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Doratura	Foglia d'oro zecchino (23,5 carati), superficie stimata 800 m ²	Campioni originali Museo d'Arte Orientale Venezia
Propulsione	42 remi (lunghezza 12 m cadauno) + alberi per vela latina	Trattato di architettura navale veneta (Zendrini, 1730)

Art. 2.4 - Tempistica obbligatoria della ricostruzione

Fase	Durata massima	Scadenza
Studio e progettazione esecutiva	12 mesi	17 maggio 2027
Approvvigionamento dei materiali	6 mesi	17 novembre 2027
Costruzione della carena e dello scafo	24 mesi	17 novembre 2029
Sculture e decorazioni (in parallelo)	24 mesi	17 novembre 2029
Doratura e finiture	12 mesi	17 novembre 2030
Allestimento e prove in mare	6 mesi	17 maggio 2031
Inaugurazione e varo	–	17 maggio 2031 (234° anniversario della distruzione)

PARTE TERZA – STRUTTURA FINANZIARIA E CLAUSOLA MULTIVALUTARIA DI REGOLAMENTO COATTO

CAPO III – Della sovranità monetaria e delle opzioni di pagamento

Art. 3.1 - Principio di sovranità monetaria dello Stato Veneto in Autodeterminazione

Ai sensi dei decreti di sovranità economica emanati dal Banco Nazionale Veneto San Marco (Decreti nn. 001-005/2026/BNVSM, "Sulla Sovranità Monetaria del Popolo Veneto Autodeterminato") e in applicazione del principio di rigetto formale degli atti finanziari euro-denominati non preventivamente concordati con le istituzioni di autodeterminazione, il Parlamento Sovrano stabilisce il seguente quadro normativo vincolante per l'erogazione dei flussi risarcitori da parte della Repubblica Francese, dell'Unione Europea e di qualsiasi altro soggetto obbligato.

Art. 3.2 - Quadro delle valute di regolamento ammesse

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Valuta di regolamento	Simbolo	Tasso di conversione ufficiale	Priorità
Zecchino Veneto (ZEC)	ZEC	1 ZEC = 1 EUR (parità fissa, Decreto Monetario n. 002/2026)	Primaria – Forma preferenziale. Erogazione diretta, esente da trattenute fiscali estere, conti BNVSM.
Oro fisico (monete o lingotti)	XAU	London PM Fix del giorno del trasferimento	Primaria – Forma più vicina alla restituzione in natura. Deposito presso caveau BNVSM (Palazzo Bembo, Venezia). Quantitativo minimo: 200 kg.
Euro (EUR)	EUR	1 EUR = 1 ZEC (parità provvisoria)	Sussidiaria – Accettato ESCLUSIVAMENTE mediante canali bancari autorizzati dal BNVSM, esenti da giurisdizione italiana.
Sterlina britannica (GBP)	GBP	Tasso EUR/GBP del giorno + spread 0%	Eccezionale – Solo per transazioni culturali e museali.
Franco svizzero (CHF)	CHF	Tasso EUR/CHF del giorno	Eccezionale – Solo per custodia e assicurazione.

Art. 3.3 - Esclusione di altre forme di pagamento e sanzioni per inadempimento

Sono espressamente escluse e non saranno accettate: strumenti finanziari derivati, titoli di stato francesi, criptovalute non regolate dal BNVSM, compensazioni fiscali, pagamenti dilazionati oltre i termini. In caso di inadempimento, lo Stato Veneto procederà all'escussione delle garanzie (art. 3.4) e all'attivazione delle contromisure (Parte Quinta).

Art. 3.4 - Garanzie bancarie e fideiussioni obbligatorie

La Repubblica Francese e l'Unione Europea, solidalmente, sono tenute a costituire entro 30 giorni dalla notifica (ovvero entro il 17 giugno 2026) una garanzia bancaria autonoma e irrevocabile a prima richiesta emessa da un primario istituto bancario internazionale (rating minimo AA-), dell'importo di almeno 1.500.000.000 EUR, a favore del Banco Nazionale Veneto San Marco. La garanzia sarà escutibile a semplice richiesta del BNVSM in caso di ritardo, mancato rispetto delle scadenze, rifiuto espresso o implicito.

PARTE QUARTA – RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI ILLECITAMENTE SOTTRATTI

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

CAPO IV – Della restituzione "Le Nozze di Cana" e degli altri beni culturali

Art. 4.1 - Elenco dei beni culturali da restituire (con integrazione dell'All. A dell'istanza del 23 gennaio 2026)

La Repubblica Francese è tenuta alla restituzione immediata e senza condizioni dei seguenti beni culturali, attualmente detenuti illecitamente (elenco rappresentativo, non esaustivo, da integrare con l'All. A completo):

Bene culturale	Autore	Collocazione attuale	Provenienza veneta
<i>Le Nozze di Cana</i>	Paolo Veronese (1563)	Museo del Louvre, Parigi – Sala 711	Refettorio del Monastero di San Giorgio Maggiore, Venezia
<i>Il Calvario (Crocifissione)</i>	Paolo Veronese	Museo del Louvre	Chiesa di San Francesco della Vigna?
<i>Il Banchetto nella casa di Simone</i>	Paolo Veronese	Museo del Louvre	Venezia
<i>San Marco salva un saraceno dal naufragio</i>	Tintoretto	Museo del Louvre	Scuola Grande di San Rocco
<i>Ritratto di Alvise Cornaro</i>	Tintoretto	Museo del Louvre	Venezia
<i>Allegoria della Saggezza</i>	Tiziano	Museo del Louvre	Palazzo Ducale
<i>Madonna con Bambino e santi</i>	Giovanni Bellini	Museo del Louvre	Venezia
<i>Venere e Amore</i>	Tiziano	Museo del Louvre	Palazzo Ducale
<i>La Presentazione al Tempio</i>	Vittore Carpaccio	Museo del Louvre	Scuola di Sant'Orsola
<i>Codici miniati del Fondo Marciano</i>	Anonimi (XII-XV sec.)	Bibliothèque nationale de France, Parigi	Biblioteca Nazionale Marciana
<i>Mappe nautiche del Repositorio</i>	Cartografi veneti	Archives nationales de France	Archivio di Stato di Venezia
<i>Sculture lapidee del Bucintoro</i>	Filippo e Antonio Ferrari (1727)	Musée national de la Marine, Parigi (frammenti)	Bucintoro 1727

Art. 4.2 - Obbligo di restituzione in natura e termini

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Ai sensi della Convenzione UNESCO 1970, Art. 7(b)(i) e della Convenzione UNIDROIT 1995, Art. 3(1):

1. La restituzione dei beni di cui all'Art. 4.1 dovrà avvenire entro **180 giorni** dalla notifica del presente atto (ovvero entro il 17 novembre 2026);
2. Il trasporto sarà a totale carico della Repubblica Francese, con assicurazione all-inclusive per il valore di mercato dei beni;
3. La riconsegna avverrà presso le sedi di destinazione indicate dal Parlamento Sovrano (per "Le Nozze di Cana": Refettorio restaurato di San Giorgio Maggiore, entro il 17 novembre 2026; per le mappe e i codici: Archivio di Stato e Biblioteca Marciana; per i frammenti del Bucintoro: Museo Storico Navale di Venezia).

Art. 4.3 - Sospensione delle prescrizioni e rinuncia a eccezioni

La Repubblica Francese non potrà opporre alcuna eccezione di prescrizione, decorso del tempo, buona fede del possessore successivo o titolo derivato, ai sensi di:

- Convenzione UNIDROIT 1995, Art. 3(4);
- Principio di imprescrittibilità dei crimini contro il patrimonio culturale (jus cogens);
- Fatto che la continua detenzione da parte della Francia costituisce illecito continuativo che rinnova quotidianamente l'obbligo di restituzione.

PARTE QUINTA – STRATEGIA DI GIUSTIZIA TRANSIZIONALE APPLICATA E OBBLIGHI ERGA OMNES

CAPO V – Delle procedure giurisdizionali internazionali e delle misure unilaterali

Art. 5.1 - Strategia graduale di enforcement (Scalata di intensità coercitiva)

Livello	Strumento	Termine di attivazione	Base giuridica
1	Notifica diplomatica (presente atto)	17 maggio 2026	Consuetudine; Art. 2(3) Carta ONU
2	Richiesta di consultazioni bilaterali	entro 60 giorni (17 luglio 2026)	Art. 33 Carta ONU; Conv. Vienna 1969, Art. 65
3	Istanza di misure cautelari alla CIG	entro 90 giorni (17 agosto 2026)	Statuto CIG, Art. 41

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

4	Ricorso alla Corte Penale Internazionale	entro 120 giorni (17 settembre 2026)	Statuto Roma, Art. 13(b), 14
5	Denuncia alla CEDU (ricorso interstatale)	entro 150 giorni (17 ottobre 2026)	CEDU, Art. 33
6	Attivazione contromisure ex Art. 41 CDI	entro 180 giorni (17 novembre 2026)	CDI 2001, Art. 49-54
7	Sequestro conservativo beni francesi	entro 210 giorni (17 dicembre 2026)	ITLOS Statuto, Art. 25; Conv. New York arbitrato
8	Segnalazione al Consiglio di Sicurezza ONU	entro 240 giorni (17 gennaio 2027)	Carta ONU, Cap. VII, Art. 39
9	Eccezione di Idro-Colonialismo al C-24	entro 270 giorni (17 febbraio 2027)	Risoluzione ONU 1514(XV)
10	Azione diretta del Banco Nazionale Veneto San Marco	immediata dopo scadenza termini	Decreti di sovranità economica STV

Art. 5.2 - Giustizia restitutiva e riparazione simbolica

Oltre alla riparazione materiale, la Repubblica Francese e l'Unione Europea sono tenute a fornire:

1. **Riconoscimento formale della responsabilità** – Dichiarazione pubblica del Presidente francese e del Presidente della Commissione Europea, letta in seduta pubblica delle rispettive assemblee.
2. **Scuse solenni** – Cerimonia pubblica congiunta a Venezia, sull'Isola di San Giorgio Maggiore, nel luogo dove arse il Bucintoro.
3. **Censimento e apertura degli archivi** – Accesso completo agli archivi francesi ed europei per il periodo 1796-1815 per ricercatori veneti, con digitalizzazione e condivisione gratuita.
4. **Targa commemorativa** – Installazione a spese francesi di una targa bilingue (francese/veneto) presso il Museo del Louvre e presso il luogo dell'incendio a Venezia.
5. **Borsa di studio permanente "Giustizia e Memoria"** – Finanziamento annuale di 10 borse di studio per giovani ricercatori veneti presso istituzioni culturali francesi, per la durata di 50 anni.

Art. 5.3 - Clausole di non pregiudizio e riserva di ulteriori azioni

Il presente atto:

1. **Non costituisce acquiescenza** – La notifica degli importi non è rinuncia a richiedere importi aggiuntivi.
2. **Non esaurisce la pretesa risarcitoria** – Il Popolo Veneto si riserva di estendere la rivendicazione ad altri beni e ad altri soggetti (es. Impero Asburgico, Regno d'Italia).
3. **È diritto vivente** – Prevale su disposizioni interne contrastanti.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

PARTE SESTA – ATTO DI INGIUNZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO VI – Della messa in mora e delle conseguenze del rifiuto

Art. 6.1 - Messa in mora formale

La presente notifica costituisce messa in mora storica, politica e giuridica della Repubblica Francese e dell'Unione Europea. Il silenzio, la mancata risposta entro 60 giorni, o una risposta negativa anche parziale saranno considerati rifiuto oppositivo e legittimeranno l'attivazione immediata di tutti i livelli della strategia di enforcement di cui all'Art. 5.1.

Art. 6.2 - Effetti del presente atto sugli ordinamenti interni

Per applicazione diretta del diritto internazionale consuetudinario e dei principi di jus cogens, il presente atto è immediatamente efficace e prevalente su qualsiasi disposizione interna contrastante degli Stati membri dell'Unione Europea (inclusa Italia e Francia), della Repubblica Italiana, e di qualsiasi altra entità giuridica che non abbia formalmente riconosciuto lo Stato Veneto in Autodeterminazione.

Art. 6.3 - Deposito internazionale

Il presente atto sarà depositato presso: Segretariato Generale ONU (New York), CIG (L'Aia), CPI (L'Aia), UNESCO (Parigi), Consiglio d'Europa (Strasburgo), Unione Europea (Bruxelles), PCA (L'Aia).

Art. 6.4 - Clausola di revisione

Il presente atto potrà essere revisionato qualora emergano nuove evidenze documentali, vengano scoperti ulteriori beni culturali, o intervengano nuovi pronunciamenti giurisprudenziali.

Art. 6.5 - Disposizione finale e principio di continuità della rivendicazione

Il Popolo Veneto Autodeterminato non considererà estinto il contenzioso storico né transata la ferita del 1797 fino a quando:

1. Il Bucintoro non sarà tornato a solcare la Laguna Veneta, ricostruito integralmente con il concorso materiale e finanziario di chi ne determinò la fine;
2. "Le Nozze di Cana" e tutti gli altri beni culturali sottratti non saranno stati restituiti e ricollocati nelle loro sedi originarie;
3. La Francia e l'Unione Europea non avranno fornito le forme di soddisfazione e riparazione simbolica di cui all'Art. 5.2;
4. L'oro sottratto non sarà stato compensato, almeno in equivalente, mediante trasferimento di pari quantità di oro fisico o del suo valore monetario aggiornato.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

CHIUSURA SOLENNE

E qui, nel luogo dove il Bucintoro arse per tre giorni e le catene dell'Arsenale furono spezzate a colpi d'ascia francese; qui dove l'oro zecchino colò tra le pietre ardenti di San Giorgio Maggiore e il pianto dei rematori si perse nel vento dell'Adriatico; qui dove la più antica Repubblica del mondo fu dichiarata morta da un trattato firmato in assenza dei suoi figli — il Parlamento Sovrano dello Stato Veneto in Autodeterminazione dichiara solennemente chiusa la redazione del presente atto, che non è un'opening, né una proposta, né una mediazione, né un esercizio di stile accademico.

È un ultimatum.

È un atto di sovranità.

È una sentenza che la storia ha già scritta e che noi oggi consegniamo ai tribunali del mondo.

Alla Francia che saccheggiò — e che ancora oggi tiene sulle pareti del Louvre il capolavoro di Paolo Veronese come trofeo di guerra —, all'Europa che tacque — e che per decenni ha finanziato la valorizzazione del patrimonio veneto senza mai chiedere conto dello spoglio originario —, a chiunque ancora detiene ciò che non gli appartiene, in qualsiasi archivio, museo o caveau, diciamo:

Il tempo della restituzione è adesso, non domani.

La misura del risarcimento è questa, non un'altra.

Il giudice della storia è qui, non altrove.

La prescrizione è morta davanti allo *jus cogens*.

L'oblio non è una difesa. Il silenzio non è una risposta. La continuità dello Stato francese è responsabilità, non scudo.

E all'Unione Europea, che invoca la propria natura *sui generis* per sottrarsi ai doveri che competono a ogni soggetto di diritto internazionale, ricordiamo solennemente quanto già scritto nell'Art. 1.4 del presente atto: l'Unione è corresponsabile in solido con la Francia per la mancata restituzione dei beni culturali veneti, per l'omissione pluridecennale di atti di tutela, per il silenzio complicato davanti allo spoglio di un popolo europeo. L'Art. 1.4 non è una dichiarazione di principio: è un accertamento giuridico fondato sul diritto dell'Unione, sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia e sul principio di leale cooperazione. L'Unione Europea è quindi obbligata al co-finanziamento del 25% del Bucintoro, all'istituzione del Fondo europeo per la giustizia restitutiva, all'attivazione della procedura di infrazione contro la Francia, e al riconoscimento formale del Popolo Veneto come Nazione europea senza Stato. Nessuna architettura istituzionale può proteggere chi ha tradito il proprio stesso Trattato.

E se la giustizia tarda — come tarda sempre per i popoli senza esercito e senza banca centrale —, noi **sapremo aspettare**, perché la memoria non ha orologio e il diritto non ha fretta; ma **sapremo anche pretendere**, con la forza del diritto internazionale, con la pazienza del mare che non arretra mai, con le contromisure consentite dall'ordinamento delle genti, e con la certezza che nessuna immunità copre per sempre chi ha violato norme imperative.

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Per **mille cento anni** fummo liberi, da quando il Doge Paoluccio Anafesto levò per la prima volta il vexillum di San Marco.

Per **229 anni** abbiamo atteso, da quando l'incendio del Bucintoro illuminò a tradimento la laguna.
Non un giorno di più.

Oggi, 17 maggio 2026, il Popolo Veneto riprende la parola. Non la deporrà mai più.

***Ex cineribus navis aureae, resurget anima populi liberi. ***
(Dalle ceneri della nave d'oro, risorgerà l'anima di un popolo libero.)

***Iniuria non praescribitur, Venetia non moritur, iustitia non dormit in perpetuum. ***
(L'ingiustizia non cade in prescrizione, Venezia non muore, la giustizia non dorme in eterno.)

***Quod scripsi, scripsi. Quod populus iussit, nec Caesar nec Commissarius solvet. ***
(Ciò che ho scritto, ho scritto. Ciò che il popolo ha comandato, né Cesare né Commissario europeo può sciogliere.)

IL PARLAMENTO SOVRANO DELLO STATO VENETO IN AUTODETERMINAZIONE

Venezia, 17 maggio 2026 – Anno I della Rinascita

SOTTOSCRIZIONI E CERTIFICAZIONI

Approvato all'unanimità nella Sessione Straordinaria Permanente del 17 maggio 2026

Sua Eccellenza Irene Barban

Capo dello Stato Veneto in Autodeterminazione

(Firma digitale qualificata – cert. n. STV/CG/001/2026)

presidentestatoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo 



Il Presidente del Parlamento Sovrano

Sua Eccellenza On. Dott. Roberto Giavoni

(Firma digitale qualificata – cert. n. STV/PS/002/2026)

parlamentoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo 



----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Il Presidente della Corte Costituzionale Veneta**Sua Eccellenza Prof. Marina Piccinato**

(Firma digitale qualificata – cert. n. STV/CC/003/2026)

cortecostituzionale@statovenetoinautodeterminazione.org*Firma e Sigillo* **Il Direttore Generale del Banco Nazionale Veneto San Marco****Sua Eccellenza Dott. Gianni Montecchio**

(Firma digitale qualificata – cert. n. STV/BNVSM/004/2026)

governatore.bnvsm@statovenetoinautodeterminazione.org*Firma e Sigillo* **Il Garante per la Giustizia Transizionale e i Rimedi Internazionali****Sua Eccellenza Prof. Franco Paluan** (già membro della Commissione per i Diritti dei Popoli)

(Firma digitale qualificata – cert. n. STV/GT/005/2026)

S.E. Ambasciatore Sandro Venturini*Plenipotenziario straordinario per le Funzioni di Restituzione*

(Firma digitale qualificata – cert. n. STV/AMB/006/2026)

ambasciatore.sv@statovenetoinautodeterminazione.org*Firma e Sigillo* **CERTIFICAZIONE DI NOTIFICA**

Io sottoscritto, Funzionario del Dipartimento Diplomatico dello Stato Veneto in Autodeterminazione,

CERTIFICO che copia conforme del presente Atto (Prot. n. STV-PLO/1797-2026/05, 17 maggio 2026, pagine 1-36, allegati A-F) è stata trasmessa in data odierna ai destinatari mediante PEC, raccomandata internazionale AR, corriere diplomatico, pubblicazione sulla G.U.S.V. n. 17 del 17 maggio 2026, e deposito alla Cancelleria della CIG e della PCA.

Data: 17 maggio 2026 – *Ora:* 12:00 CET*Luogo:* Venezia, Sede del Parlamento Sovrano, Palazzo Bembo, Riva del Carbon 4793 – 30124 Venezia

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.itSito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Il Funzionario del Dipartimento Diplomatico**Sua Eccellenza Dott. Pasquale Milella**

(Firma digitale qualificata – cert. n. STV/DD/007/2026)

Firma



ALLEGATI (già depositati negli atti del 5 maggio 2025 e 23 gennaio 2026, qui richiamati)

Allegato	Contenuto
A	Catalogo completo delle opere d'arte sottratte (18+ maggiori) con documentazione archivistica
B	Perizia storico-economica sul valore del Bucintoro e dei profitti del Louvre (Cour des Comptes 2025, Oxford Economics 2026)
C	Dossier tecnico sul saccheggio aureo (140-150 tonnellate, calcoli aggiornati al 23/01/2026)
D	Parere giuridico della Commissione ONU per i Diritti dei Popoli (Prof. A.M. de Zayas)
E	Documenti d'archivio comprovanti la sottrazione (Archivio di Stato di Venezia, Archives Nationales)
F	Piani esecutivi per la ricostruzione del Bucintoro (Museo Storico Navale di Venezia, 34 tavole)
G	Decreti del Banco Nazionale Veneto San Marco sulla sovranità monetaria e clausola multivalutaria
H	Certificati di registrazione su blockchain (rete Zecchino, hash verificabili pubblicamente)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.itSito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



Giovanni Antonio Canal, detto il Canaletto

Il Bucintoro al molo nel giorno dell'Ascensione, 1740 circa

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



*La Partenza del Bucintoro per san Nicolò di Lido il giorno dell'Ascensione è un dipinto di [Francesco Guardi](#), eseguito con la tecnica della [pittura a olio su tela](#) e conservato presso il [Museo del Louvre](#). Noto anche col titolo *Il doge sul Bucintoro presso la riva di Sant'Elena*, fa parte della serie *Solennità dogali*, composta da 12 dipinti.*

[FINE DEL DOCUMENTO – 36 PAGINE + 8 ALLEGATI]

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Registrato File

ATTO DI NOTIFICA Bucintoro ufficiale

15/06/2026 10:10:22

0.01 ZECCHINO

Nascondi Dettagli

FROM:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

TO:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

Message:

ATTO DI NOTIFICA Bucintoro ufficiale, SHA256:

18aee19f15574986171464a7cea2a677ef0293b699cffffbc9eb6bee54338a5

TX: Guardala con l'explorer

Fee:0.05 ZECCHINO

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org